



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 22 del 30/07/2021

Oggetto: Adozione del piano economico finanziario (PEF 2021), approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 e delle agevolazioni per le utenze non domestiche

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 21:30 in Acquapendente nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei sigg.ri:

Consiglieri	presenti	Consiglieri	presenti
GHINASSI ANGELO	si	BUZZICO LIDO	si
BRENCI GABRIELLA	si	MANZI EVA	si
CLEMENTUCCI GLAUCO	si	LUZZI FRANCESCO	si
FRANCI MICHELE	no	CAMILLI FABRIZIO	si
POPPI MARTINA	no	MANFREDI SOLANGE	si
MAZZUOLI LARA	si	BELCARI BARBARA	no
OCCHIONE ANDREA	no		

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Si fa presente che, a causa emergenza epidemiologica da Covid-19, i Consiglieri, il Sindaco ed il Segretario Comunale hanno partecipato alla seduta in modalità telematica in video conferenza.

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig. Dott. Angelo Ghinassi assume la presidenza ed apre la seduta del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferri

Il Consiglio Comunale

Esponde la proposta il Sindaco, abbiamo già avuto un assaggio del PEF nel 2020. Ora si vanno a toccare veramente le singole tariffe. Modifiche sostanziali alle utenze domestiche e cambia la modalità di applicazione alla parte variabile e fissa, quest'ultima ancorata ai mq. Dalle simulazioni fatte è che più sono rilevanti i mq e più la tariffa aumenta e qui possiamo far poco, se non che distinguendo gli sconti, come abbiamo fatto nel regolamento. Non aspettiamoci aumenti enormi, ma i mq. incideranno sostanzialmente.

Per questo noi effettueremo due operazioni importanti. La prima è l'applicazione degli sgravi e sconti alle utenze non domestiche che hanno auto problemi a causa dell'emergenza Covid. Risorsa

pervenuta dallo Stato. L'altra operazione riguarda le utenze domestiche, sulle quali si è voluto mitigare l'effetto del metodo "ARERA".

L'Assessore Zannoni: il Comune di Acquapendente sostiene le famiglie bisognose in aiuti un tantum, ma abbiamo pensato di intervenire con una misura specifica, intervenendo sulle famiglie che hanno avuto disagi, con reddito Isee fino a 20 mila euro. Uscirà un bando nel mese di settembre e prevederà la possibilità di avere un rimborso fino al 50%, fino ad esaurimento del fondo costituito grazie a fondi governativi e dal bilancio del Comune. Nello stesso periodo verrà pubblicato un altro bando per il sostegno ai canoni di locazione ed utenze, con eventuale rimborso. Questo sarà per chi ha subito un calo dei redditi almeno del 30%; altra categoria è quello dei nuclei familiari numerosi con 4 figli a carico, con Isee fino a 20 mila euro. Ultima categoria famiglie con reddito Isee fino ad 8 mila euro.

Premesso che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC, a eccezione della TARI;
- c) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- d) la Deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- e) l'art. 5 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'ARERA 443/2019 (MTR) richiama il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 con riferimento all'applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti nel caso di TARI presuntiva;
- f) l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- g) l'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 6 della Deliberazione dell'ARERA 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che in Regione Lazio non essendo ancora operativi gli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, i Comuni esercitano le funzioni previste dall'art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per le finalità previste delle Deliberazioni dell'ARERA in materia di TARI;

Atteso che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, con procedura aperta di evidenza pubblica, anche a beneficio del Comune di Acquapendente, ha affidato in appalto alla Idealservice soc. coop. (di seguito indicata anche come "gestore"), con decorrenza dal 1 gennaio 2020, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani per la durata di sette e il servizio di avvio a trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense per un periodo transitorio di diciotto mesi decorrenti dal 1 gennaio 2020;

Atteso che per il suddetto appalto è stato formalmente stipulato in data 20.12.2019 un contratto che disciplina gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi per il gestore;

Atteso che il suddetto contratto ha tra le parti forza di legge, ai sensi dell'art. 1372, comma 1, primo periodo, del codice civile;

Atteso, altresì, che il Comune di Acquapendente svolge internamente le attività di applicazione e riscossione della TARI e di monitoraggio dell'operato del gestore in relazione alla corretta e regolare esecuzione del contratto di servizio;

Atteso, inoltre, che i servizi di trattamento dei rifiuti urbani diversi dai rifiuti biodegradabili di cucine e mense sono stati affidati dal Comune di Acquapendente a impianti in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge;

Dato atto che il gestore ha trasmesso al Comune di Acquapendente il piano economico finanziario della TARI per l'anno 2021 corredato della relazione di accompagnamento, elaborati secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione dell'ARERA 443/2019 e degli altri atti dell'ARERA in materia di TARI;

Esaminato il suddetto piano economico finanziario;

Elaborato il piano economico finanziario per le fasi gestionali di competenza del Comune di Acquapendente, secondo quanto disposto dal MTR;

Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario redatto dal gestore e di quello redatto dal Comune di Acquapendente rispettivamente per le fasi gestionali di competenza di ciascuno;

Dato atto che, ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 443/2019 spetta all'Ente territorialmente competente la scelta dei coefficienti riferiti allo *sharing* dei ricavi per la cessione dei rifiuti, al limite di crescita tariffaria e alla gradualità del conguaglio e che le motivazioni della scelta sono contenute nella relazione allegata alla presente;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi allo *sharing* dei ricavi per la cessione dei rifiuti: 0,45 a b e 0,25 a ω;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla determinazione del limite di crescita tariffaria: 1,7% a rpi_a (come definito dall'Allegato A alla Deliberazione dell'ARERA 443/2019), 0,10 a X_a , 2% a QL_a , 3% a PG_a , e 0% al coefficiente per l'emergenza COVID-19 C19₂₀₂₁, dai quali deriva un limite alla crescita tariffaria dell'6,6%;

Dato atto che il suddetto limite di crescita non è superato;

Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla gradualità del conguaglio: -0,35 a 3.a;

Vista la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dal Comune;

Ritenuto, quindi, di approvare un piano economico finanziario di euro 905.959,56 IVA inclusa, così suddivisi:

- a) euro 567.363,64 IVA esclusa di competenza del gestore;
- b) euro 338.595,92 IVA inclusa (ove applicabile) di competenza del Comune;

Dato atto che nel suddetto piano economico finanziario si è anche proceduto a recuperare lo scostamento di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, essendosi avvalso il Comune di applicare nell'anno 2020 le tariffe dell'anno 2019;

Dato atto, quindi, che l'importo che spetta al gestore, per l'anno 2021 ammonta a euro 624.100,00 IVA inclusa;

Dato atto che il contributo per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008, n. 31 ammonta a euro 3.989,18;

Acquisita la validazione del piano economico finanziario elaborata dal Revisore dei conti del Comune di Acquapendente;

Visto l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, come ultimamente modificato dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021;

Visto l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... in data odierna;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del Regolamento comunale sulla TARI, il quale stabilisce il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto congruo, altresì, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652, secondo periodo, della L. 147/2013 di utilizzare coefficienti inferiori o superiori rispettivamente a quelli minimi e a quelli massimi previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, al fine di equilibrare per singole categorie di utenza gli scostamenti delle tariffe della TARI dell'anno 2021 rispetto a quelle ultime approvate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato in data odierna *"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche previste dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 15% e il 60%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata)"*;

Ritenuto congruo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, di assicurare riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche previste dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 45% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata);

Ritenuto congruo fissare:

- a) nel rapporto di 88,07% - 11,93% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base dell'incidenza sul totale delle superfici soggette al tributo occupate dalle due fasce di utenza;
- b) nel rapporto 61,30% - 38,70% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato:
 - 1) sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche calcolata sulla base dei kd e delle superfici delle utenze non domestiche soggette alla TARI e rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108;
 - 2) sulla base del suddetto abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze domestica nella misura del 45% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata);

Dato atto che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche consentono di ottenere il seguente riparto della TARI:

quota fissa utenze domestiche	€ 296.281,73	€ 642.974,08	71,29%
quota variabile utenze domestiche	€ 346.692,35		
quota fissa utenze non domestiche	€ 40.134,45	€ 258.996,30	28,71%
quota variabile utenze non domestiche	€ 218.861,85		

Dato atto che sulla base del D.P.R. 158/1999, del vigente Regolamento comunale sulla TARI, del piano economico finanziario per l'anno 2021 e delle scelte sopra richiamate, si ottengono le seguenti tariffe:

Utenze domestiche

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (cat. 200 e 250)		
N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,697 €	67,400 €
2 componenti	0,762 €	134,790 €
3 componenti	0,827 €	168,490 €
4 componenti	0,891 €	219,040 €
5 componenti	0,948 €	269,590 €
6 o più componenti	0,997 €	311,710 €
Non residenti = 1 componente	0,697 €	67,400 €
magazzini e autorimesse (cat. 250)	0,697 €	
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE CON COMPOST (cat. 262 e 261)		
N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,558 €	53,920 €
2 componenti	0,610 €	107,830 €
3 componenti	0,662 €	134,790 €
4 componenti	0,713 €	175,230 €
5 componenti	0,758 €	215,670 €
6 o più componenti	0,798 €	249,370 €
Non residenti = 1 componente	0,558 €	53,920 €
magazzini e autorimesse (cat. 261)	0,558 €	
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE FUORI PERIMETRO (cat. 260)		
N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,418 €	40,440 €
2 componenti	0,457 €	80,870 €
3 componenti	0,496 €	101,090 €
4 componenti	0,535 €	131,420 €
5 componenti	0,569 €	161,750 €
6 o più componenti	0,598 €	187,030 €
Non residenti = 1 componente	0,418 €	40,440 €

Utenze non domestiche

TARIFFE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
n.	Descrizione Categoria	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Tariffa Totale (€. Al mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,385 €	2,131 €	2,516 €
2	Cinematografi e teatri	0,367 €	2,025 €	2,392 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,346 €	1,906 €	2,252 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,467 €	2,558 €	3,025 €
5	Stabilimenti balneari	0,445 €	2,454 €	2,899 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,387 €	2,114 €	2,501 €
7	Alberghi con ristorante	0,538 €	2,963 €	3,501 €
8	Alberghi senza ristorante	0,429 €	2,354 €	2,783 €
9	Case di cura e riposo	0,562 €	3,097 €	3,659 €
10	Ospedale	1,073 €	5,910 €	6,983 €
11	Uffici, agenzie	0,879 €	4,842 €	5,721 €
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,697 €	3,822 €	4,519 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,973 €	5,365 €	6,338 €
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,957 €	5,245 €	6,202 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,686 €	3,764 €	4,450 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,056 €	5,809 €	6,865 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,610 €	3,360 €	3,970 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,540 €	2,963 €	3,503 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,737 €	2,802 €	3,539 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,544 €	2,995 €	3,539 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,556 €	3,055 €	3,611 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	1,403 €	7,724 €	9,127 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,330 €	7,325 €	8,655 €
24	Bar, caffè, pasticceria	1,302 €	7,162 €	8,464 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,079 €	5,938 €	7,017 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,079 €	5,929 €	7,008 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,405 €	7,722 €	9,127 €
28	Ipermercati di generi misti	1,315 €	7,226 €	8,541 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,370 €	24,019 €	28,389 €
30	Discoteche, night-club	1,216 €	6,682 €	7,898 €
8 bis	Alberghi senza ristorante campagne / case sparse	0,215 €	1,177 €	1,392 €

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente il «Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche».

Ritenuto di stabilire che le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 vengano utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 riproponendo la differenziazione delle riduzioni per le categorie colpite dalla crisi economico-finanziaria già adottata nell'anno 2020, senza presentazione di istanza;

Atteso che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

Rilevato che al Comune di Acquapendente è stata assegnata la somma di € 32.752,86 a valere su detto fondo e che le percentuali di riduzione del 2021 sono state riparametrate rispetto a tale importo in base alle riduzioni 2020 per tutte le categorie interessate e che pertanto si ritiene di voler applicare le seguenti agevolazioni:

n.	descrizione categoria	Riduzione % per 2021	Gettito previsto ruolo anno 2021	Importo della riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20,50%	€ 3.150,02	€ 645,75
2	Cinematografi e teatri	20,50%	€ 930,49	€ 190,75
4	campeggi e impianti sportivi	20,50%	€ 2.601,50	€ 533,31
4	distributori di carburanti	12,00%	€ 898,43	€ 107,81
6	Esposizioni, autosaloni	20,50%	€ 2.663,57	€ 546,03
7	Alberghi con ristorante	20,50%	€ 6.165,27	€ 1.263,88
8	Alberghi senza ristorante	20,50%		€ 0,00
11	uffici e agenzie senza uffici pubblici e servizi postali	12,00%	€ 26.568,33	€ 3.188,20
12	studi professionali	12,00%	€ 9.245,90	€ 1.109,51
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	20,50%	€ 40.618,68	€ 8.326,83
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,00%	€ 4.930,60	€ 591,67
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	20,50%	€ 3.043,80	€ 623,98
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20,50%	€ 3.426,11	€ 702,35
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20,50%	€ 12.684,39	€ 2.600,30
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,00%	€ 5.920,74	€ 710,49
20	Attività industriali non essenziali	20,50%	€ 1.185,57	€ 243,04
21	Attività artigianali non essenziali	20,50%	€ 17.541,76	€ 3.596,06
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	20,50%	€ 7.931,38	€ 1.625,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	20,50%	€ 900,13	€ 184,53
24	Bar, caffè, pasticceria	20,50%	€ 17.664,35	€ 3.621,19
27	Fiori piante e pizza al taglio	20,50%	€ 1.569,84	€ 321,82
8 bis	Alberghi senza ristorante fuori perimetro	20,50%	€ 9.912,42	€ 2.032,05
				€ 32.765,48

Stabilito che, in caso di morosità pregressa, l'agevolazione verrà portata in compensazione dell'ammontare TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato;

Considerati, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- c) l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- d) l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- e) l'art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- f) l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia o Città metropolitana;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- a) DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- b) DI adottare i documenti di seguito elencati:
 - 1) **Allegato A**, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla Idealservice soc. coop. e piano economico finanziario redatto dalla Idealservice soc. coop., ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 443/2019;

- 2) **Allegato B**, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla Idealservice soc. coop. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 443/2019;
 - 3) **Allegato B.1**, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dal Comune;
 - 4) **Allegato C**, dei costi riferiti alle fasi gestionali di competenza del Comune di Acquapendente;
 - 5) **Allegato D**, dettagli sulla nuova organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
 - 6) **Allegato E**, validazione del piano economico finanziario;
 - 7) **Allegato F**, dichiarazione di veridicità della Idealservice soc. coop.;
 - 8) **Allegato G**, dichiarazione di veridicità del Comune di Acquapendente;
 - 9) **Allegato H**, piano tariffario;
- c) DI dare atto che l'importo che spetta al gestore per l'anno 2021 ammonta a **euro 624.100,00 IVA inclusa**;
- d) DI approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2021:

Utenze domestiche

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (cat. 200 e 250)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,697 €	67,400 €
2 componenti	0,762 €	134,790 €
3 componenti	0,827 €	168,490 €
4 componenti	0,891 €	219,040 €
5 componenti	0,948 €	269,590 €
6 o più componenti	0,997 €	311,710 €
Non residenti = 1 componente	0,697 €	67,400 €
magazzini e autorimesse (cat. 250)	0,697 €	

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE CON COMPOST (cat. 262 e 261)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,558 €	53,920 €
2 componenti	0,610 €	107,830 €
3 componenti	0,662 €	134,790 €
4 componenti	0,713 €	175,230 €
5 componenti	0,758 €	215,670 €
6 o più componenti	0,798 €	249,370 €
Non residenti = 1 componente	0,558 €	53,920 €
magazzini e autorimesse (cat. 261)	0,558 €	

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE FUORI PERIMETRO (cat. 260)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	0,418 €	40,440 €
2 componenti	0,457 €	80,870 €
3 componenti	0,496 €	101,090 €
4 componenti	0,535 €	131,420 €
5 componenti	0,569 €	161,750 €
6 o più componenti	0,598 €	187,030 €
Non residenti = 1 componente	0,418 €	40,440 €

Utenze non domestiche

TARIFE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
n.	Descrizione Categoria	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Tariffa Totale (€. Al mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,385 €	2,131 €	2,516 €
2	Cinematografi e teatri	0,367 €	2,025 €	2,392 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,346 €	1,906 €	2,252 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,467 €	2,558 €	3,025 €
5	Stabilimenti balneari	0,445 €	2,454 €	2,899 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,387 €	2,114 €	2,501 €
7	Alberghi con ristorante	0,538 €	2,963 €	3,501 €
8	Alberghi senza ristorante	0,429 €	2,354 €	2,783 €
9	Case di cura e riposo	0,562 €	3,097 €	3,659 €
10	Ospedale	1,073 €	5,910 €	6,983 €
11	Uffici, agenzie	0,879 €	4,842 €	5,721 €
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,697 €	3,822 €	4,519 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,973 €	5,365 €	6,338 €
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,957 €	5,245 €	6,202 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,686 €	3,764 €	4,450 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,056 €	5,809 €	6,865 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,610 €	3,360 €	3,970 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,540 €	2,963 €	3,503 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,737 €	2,802 €	3,539 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,544 €	2,995 €	3,539 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,556 €	3,055 €	3,611 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	1,403 €	7,724 €	9,127 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,330 €	7,325 €	8,655 €
24	Bar, caffè, pasticceria	1,302 €	7,162 €	8,464 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,079 €	5,938 €	7,017 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,079 €	5,929 €	7,008 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,405 €	7,722 €	9,127 €
28	Ipermercati di generi misti	1,315 €	7,226 €	8,541 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,370 €	24,019 €	28,389 €
30	Discoteche, night-club	1,216 €	6,682 €	7,898 €
8 bis	Alberghi senza ristorante campagne / case sparse	0,215 €	1,177 €	1,392 €

- e) DI applicare, in considerazione delle chiusure, sospensioni, restrizioni o ridimensionamenti per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, le seguenti agevolazioni:

n.	descrizione categoria	Riduzione % per 2021
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20,50%
2	Cinematografi e teatri	20,50%
4	campeggi e impianti sportivi	20,50%
4	distributori di carburanti	12,00%
6	Esposizioni, autosaloni	20,50%
7	Alberghi con ristorante	20,50%
8	Alberghi senza ristorante	20,50%
11	uffici e agenzie senza uffici pubblici e servizi postali	12,00%
12	studi professionali	12,00%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	20,50%
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,00%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	20,50%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20,50%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20,50%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,00%
20	Attività industriali non essenziali	20,50%
21	Attività artigianali non essenziali	20,50%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	20,50%
23	Mense, birrerie, amburgherie	20,50%
24	Bar, caffè, pasticceria	20,50%
27	Fiori piante e pizza al taglio	20,50%
8 bis	Alberghi senza ristorante fuori perimetro	20,50%

f) DI dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;

g) DI fissare, per l'anno 2021, le scadenze di versamento della TARI, come di seguito indicato:

1^ RATA 30 settembre 2021

2^ RATA 29 ottobre 2021

3^ RATA 30 novembre 2021

Pagamento unico 30 settembre 2021

con riscossione tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F 24);

- h) DI provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;
- i) DI provvedere a inviare la presente deliberazione all'ARERA;
- j) DI dichiarare il presente atto con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i., per procedere immediatamente con gli atti conseguenti.

Il Sindaco
Dott. Angelo Ghinassi

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Caferri